

Codice A1715A

D.D. 26 gennaio 2026, n. 54

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Faunistico Venatoria " ROVASENDA" - Rinnovo della concessione e autorizzazione alla revoca della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.



ATTO DD 54/A1715A/2026

DEL 26/01/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Faunistico Venatoria “ ROVASENDA” – Rinnovo della concessione e autorizzazione alla revoca della zona per l’addestramento, l’allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo.

Visti e viste:

l'articolo 16 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la Determina Dirigenziale 255 del 28.10.1998, con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata “ROVASENDA” di complessivi ettari 1.377,00, ubicata nei Comuni di Brusnengo, Buronzo e Masserano e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli e della Provincia di Biella, fino al 31.01.2008, a favore di *omissis*;

la Determina Dirigenziale 50 del 16.03.2006, con la quale è stato preso atto della nomina di *omissis* quale concessionario dell'azienda faunistico-venatoria "ROVASENDA";

la Determina Dirigenziale 188 del 13.12.2007, con la quale è stata rinnovata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "ROVASENDA" a *omissis* di complessivi ettari 1.377,00, fino al 31.01.2017;

la Determina Dirigenziale 456 del 23.05.2014, con la quale, ai sensi dell'articolo 16 bis della D.G.R. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. è stata autorizzata l'istituzione, all'interno dell'azienda faunistico-venatoria "ROVASENDA", di un campo per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia e pernice rossa, per una superficie di ettari 50,00 fino al 31.01.2017;

la Determina Dirigenziale 517 del 25.08.2015, di presa d'atto della nomina di Simone GUALA a concessionario dell'azienda faunistico venatoria "ROVASENDA", in sostituzione di *omissis*, dimissionario;

la Determina Dirigenziale 1.323 del 30/12/2016, di rinnovo della concessione e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo a Simone GUALA fino al 31.01.2026 rispettivamente per ettari 1.377,00 e 50,00;

la Determina Dirigenziale 812 del 29/09/2023, di ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell' A.F.V. "ROVASENDA" che ha rideterminato la superficie totale di ettari 1.749,2469 di cui ettari 1.645,6355 costituiscono la superficie TASP e la superficie ZAC di ettari 79,6915;

la Determina Dirigenziale 409 del 16/05/2025 con la quale si è autorizzata la riduzione della superficie aziendale per complessivi ha 6,450;

l'istanza Protocollo n. SIAP-00259649 del 27/09/2025, con la quale il Concessionario Simone GUALA ha richiesto il rinnovo della concessione dell' AFV "ROVASENDA"

l'istanza Protocollo n. SIAP-00259649 del 27/09/2025, con la quale il Concessionario Simone GUALA ha richiesto anche la rinuncia alla zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo;

il verbale di sopralluogo ispettivo del 22/10/2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservati agli atti del Settore;

il verbale istruttorio del funzionario incaricato e conservato agli atti d'ufficio;

la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 15 maggio 2023, n. 20-6877 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo di riduzione della superficie in concessione;

i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990,n. 241, con la sopra citata D.G.R. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla

revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie – AFV - e delle aziende agriturismo-venatorie – AATV -);

il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

la D.G.R. 31 gennaio 2025 n. 11-739/2025/XII ad oggetto: “Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 ed attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Preso atto che il consorzio tra proprietari terrieri e conduttori è stato rinnovato per una durata di 10 anni in dieci anni automaticamente se due anni prima della scadenza non interviene disdetta scritta (art. 2 dello Statuto Rep. n. 58028, Racc. n. 18215);

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e delle dichiarazioni rese dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.8-8111 del 25 gennaio 2024;

ritenuto, pertanto di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31 gennaio 2035.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii, al rinnovo della concessione dell'azienda faunistico-venatoria "ROVASENDA" ricadente nei comuni di Buronzo - Roasio – Rovasenda nella Provincia di Vercelli (VC) e comuni di Brusnengo - Masserano nella Provincia di Biella (BI) pari a ettari 1.742,7964 di cui ettari 1.639 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) fino al 31.01.2035;

- di procedere alla revoca della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda faunistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA FAUNISTICO-VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la sospensione o la revoca del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Vercelli e della Provincia di Biella, ATCV1, ATCBI1, nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61

dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto